



**Legge regionale 78/78. Nuovi indirizzi e criteri per l'organizzazione, la gestione e il sostegno ai sistemi bibliotecari piemontesi.**

## 1. Premessa

Il presente documento definisce nuovi criteri per l'organizzazione, la gestione e il sostegno economico ai sistemi bibliotecari piemontesi di cui alla legge regionale 19 dicembre 1978, n. 78 (Titolo II, artt. 7 – 12, art. 13 comma 1, art. 16 lett. b, e artt. 17, 18 e 19) e sostituisce tutti gli atti relativi alla stessa materia precedentemente adottati (D.G.R. 87-7850 del 25.11.2002 "Indirizzi per la definizione di convenzioni tra la Regione Piemonte e gli enti titolari di biblioteche centro rete per la gestione e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari" e D.G.R. n. 61 del 28.12.2012 "L.R. 78/78. Sistemi bibliotecari del Piemonte. Modifica degli indirizzi di cui alla D.G.R. 87-7850 del 25.11.2002; autorizzazione al proseguimento delle attività di gestione dei sistemi e individuazione delle relative risorse economiche per il biennio 2012-2013").

I sistemi bibliotecari piemontesi sono attualmente quelli individuati dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 470 del 30.11.1994 "Individuazione aree relative ai sistemi bibliotecari territoriali" e s.m.i, e n. 59 del 16.2.2004 "Avvio del Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana di Torino e definizione della sua articolazione in Aree di Cooperazione Territoriali (ACT). Parziale modifica delle DD.G.R. n. 110-43623 del 06.03.1995 e n. 87-7850 del 25.11.2002".

## 2. Finalità e obiettivi

I sistemi bibliotecari svolgono attività autonoma ma coordinata al fine di favorire, tra le biblioteche aderenti, una maggiore utilizzazione del patrimonio librario, delle attrezzature mobili e dello scambio di iniziative o manifestazioni culturali.

I sistemi bibliotecari mediante la gestione integrata dei servizi bibliotecari e delle attività culturali, tesa all'ottimizzazione delle risorse economiche, facilitano l'accesso ai servizi bibliotecari da parte dei cittadini, promuovono la diffusione del libro e della lettura e costituiscono un supporto tecnico per le biblioteche aderenti.

I sistemi bibliotecari presiedono alla condivisione, tra le biblioteche aderenti, delle risorse umane, strumentali ed economiche, all'armonizzazione delle attività di valorizzazione del patrimonio librario e documentale, allo sviluppo di politiche di acquisto coordinate e allo sviluppo di politiche culturali comuni.

Strumenti per il perseguimento delle finalità di cui sopra sono:

- l'armonizzazione dei sistemi informatici e telematici, finalizzata alla realizzazione di una rete informativa integrata tra le biblioteche del sistema che garantisca la gestione automatizzata delle funzioni operative fondamentali delle singole biblioteche e l'ampliamento dei servizi ai cittadini;
- l'adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale;
- l'attivazione di servizi che incrementino e facilitino la circolazione e la fruizione del patrimonio del sistema, come ad esempio la circolazione libraria, la tessera unica di

sistema, l'allestimento di sezioni dedicate a utenti in difficoltà appositamente attrezzate;

- la costruzione e manutenzione di un sito web di sistema;
- il coordinamento degli acquisti, delle attrezzature e del materiale documentario anche attraverso forme centralizzate;
- la gestione centralizzata dei servizi di carattere biblioteconomico;
- l'organizzazione di progetti di revisione delle raccolte;
- la promozione di forme di collaborazione con altri sistemi bibliotecari;
- l'adozione di un regolamento e di una carta dei servizi di sistema.

Per il miglior perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui sopra, la Regione Piemonte e gli Enti titolari di biblioteca centro rete e polo d'area possono sottoscrivere specifiche convenzioni il cui contenuto, tenuto conto delle specificità dei singoli sistemi, è conforme alle disposizioni di cui al presente documento.

### 3. Partecipazione al sistema

Possono partecipare al sistema tutte le biblioteche e i posti di prestito territorialmente appartenenti al sistema stesso come definito dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 470 del 30.11.1994 "Individuazione aree relative ai sistemi bibliotecari territoriali" e s.m.i, e n. 59 del 16.2.2004 "Avvio del Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana di Torino e definizione della sua articolazione in Aree di Cooperazione Territoriali (ACT). Parziale modifica delle DD.G.R. n. 110-43623 del 06.03.1995 e n. 87-7850 del 25.11.2002".

Possono partecipare altresì le biblioteche di enti privati, scolastiche, ecclesiastiche o comunque diverse dalle biblioteche civiche, qualora offrano un servizio rilevante ai fini degli obiettivi di cui al precedente paragrafo.

La biblioteca appartenente a un sistema che per ragioni geografiche o altri motivi preferisca aderire ad un altro sistema contiguo può farlo a seguito di consultazione con gli enti titolari dei sistemi interessati previo parere vincolante da parte della Regione Piemonte.

### 4. Composizione del sistema bibliotecario

Il sistema bibliotecario è attualmente composto dalle biblioteche che vi appartengono territorialmente come definito dalle delibere di Giunta regionale n. 470 del 30.11.1994 e s.m.i. e n. 59 del 16.2.2004.

Le biblioteche del sistema si articolano in biblioteca centro rete o polo d'area, biblioteche collegate di tipo A, B, C e posti di prestito, come di seguito descritto.

Al fine di garantire che i centri rete/poli d'area possano espletare al meglio il proprio ruolo e al fine di premiare la qualità e incentivare la crescita delle biblioteche collegate, si stabiliscono di seguito i requisiti richiesti alle biblioteche che fanno parte di un sistema.

#### Biblioteca centro rete/polo d'area

- orario di apertura settimanale non inferiore alle 32 ore;
- spesa comunale annua per acquisto di materiale documentario non inferiore a € 0,50 per abitante;
- accesso gratuito al prestito locale;
- presenza di almeno un addetto di categoria C, inserito stabilmente in organico, in possesso della qualifica di aiuto-bibliotecario in grado di garantire la gestione della biblioteca e dei servizi in carico al sistema;

- presenza di un addetto di categoria D con qualifica di bibliotecario, inserito stabilmente in organico, che svolga anche le funzioni di responsabile del sistema.

#### Biblioteche collegate di tipo A

- orario di apertura settimanale non inferiore alle 12 ore;
- spesa comunale annua per acquisto di materiale documentario non inferiore a € 0,50 per abitante;
- per le biblioteche che afferiscono a comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, presenza a tempo pieno o part time, di almeno:
  - un addetto alla biblioteca di categoria C,
  - ovvero un addetto di categoria B in possesso della qualifica di bibliotecario o aiuto-bibliotecario
  - ovvero un collaboratore esterno in possesso della qualifica di bibliotecario o aiuto-bibliotecario
- per le biblioteche che afferiscono a comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, presenza a tempo pieno o part-time, di almeno un addetto di categoria B o un collaboratore esterno;
- dotazione documentaria minima di 5.000 unità;
- informatizzazione di base (gestione informatica dei servizi di base della biblioteca);
- accesso gratuito al prestito locale;
- disporre annualmente di un apposito stanziamento nel bilancio dell'ente titolare per l'acquisto di beni, servizi e prestazioni per la biblioteca.

#### Biblioteche collegate di tipo B

- orario di apertura settimanale non inferiore alle 6 ore;
- spesa comunale annua per acquisto di materiale documentario non inferiore a € 0,50 per abitante;
- dotazione documentaria minima di 2.000 unità;
- accesso gratuito al prestito locale.

#### Biblioteche collegate di tipo C

Vengono definite collegate di tipo C tutte le biblioteche civiche che non raggiungono i requisiti di qualità richiesti alle collegate di tipo B.

Le biblioteche collegate di tipo C e i posti di prestito che aderiscono al sistema, partecipano con la propria quota e usufruiscono dei servizi di sistema ma non vengono considerate ai fini del calcolo del finanziamento regionale.

Per i posti di prestito rimane valida la definizione di cui alla L.r. 78/78.

#### Biblioteche di altri enti

Possono partecipare al sistema anche le biblioteche di enti privati, scolastiche, ecclesiastiche (o comunque diverse dalle biblioteche civiche). Tali biblioteche sono valutate ai fini del finanziamento regionale qualora siano accessibili al pubblico i servizi di consultazione e/o prestito.

## **5. Modalità di adesione**

L'adesione al sistema avviene tramite sottoscrizione di un atto formale tra l'ente titolare della biblioteca che intende aderire e l'ente titolare della biblioteca centro rete o polo d'area, nella quale l'ente aderente dovrà manifestare il proprio impegno a collaborare alla

realizzazione degli obiettivi prefissati, contribuendo alle spese di realizzazione del servizio secondo le quote elencate di seguito:

- Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti: 200 Euro;
- Comuni con popolazione tra 3.001 e 5.000 abitanti: 400 Euro;
- Comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti: 700 Euro;
- Comuni con popolazione tra 10.001 e 25.000 abitanti: 1.500 Euro.
- Comuni con popolazione sopra i 25.000 abitanti: 2.000 Euro.

Le biblioteche di enti privati, scolastiche, ecclesiastiche o comunque diverse dalle biblioteche civiche che partecipano a un sistema bibliotecario, contribuiscono alle spese del sistema tramite il versamento di una quota equivalente a quella dei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

## 6. Servizi aggiuntivi

Su deliberazione del Consiglio di sistema, possono essere richieste alle biblioteche quote di partecipazione a fronte dell'erogazione di servizi aggiuntivi da parte del centro rete/polo d'area.

## 7. Istituzione di nuovi sistemi o sovra-sistemi

Gli enti titolari di biblioteca pubblica che per ragioni organizzative, finalizzate a una più efficace gestione dei servizi, ritengano utile avviare un nuovo sistema non previsto dagli atti istitutivi di cui all'articolo 2, presentano alla Regione un progetto dettagliato. Qualora siano riscontrate e verificate da parte della Regione le condizioni migliorative illustrate nel progetto e qualora la Regione ritenga l'istituzione del nuovo sistema economicamente sostenibile, ne approva l'istituzione con Deliberazione di Giunta Regionale.

La Regione riconosce le reti di cooperazione avviate autonomamente e, qualora perseguano chiari obiettivi di cooperazione e integrazione dei servizi, ne valuta l'inclusione nel sistema di finanziamento regionale.

Le biblioteche centro rete di sistemi contigui che volessero istituire un sovra-sistema ne concordano l'istituzione con la Regione Piemonte; le biblioteche centro rete assumono la denominazione di biblioteche "polo d'area", i sistemi pre-esistenti assumono la denominazione di "aree di cooperazione territoriale" (ACT) e i poli d'area sottoscrivono congiuntamente con la Regione una convenzione unica a nome del sovra-sistema così costituito.

La Regione definisce il sostegno economico per il funzionamento delle singole ACT sulla base dei criteri di cui al presente documento e lo eroga agli enti titolari di biblioteca polo d'area.

Nel caso di attività che riguardino tutto il sovra-sistema, la Regione eroga il proprio sostegno economico all'ente titolare della biblioteca polo d'area che si fa carico della organizzazione e della gestione per tutto il sovra-sistema.

## 8. Impegni della Regione Piemonte

La Regione Piemonte garantisce che lo sviluppo dei sistemi bibliotecari sia coordinato con i documenti di programmazione regionale e partecipa alla gestione dei sistemi assumendo tra i suoi compiti:

- l'approvazione dei piani di attività annuali presentati dai sistemi;
- l'approvazione di un piano di contribuzione annuale a copertura degli oneri di gestione, sulla base delle risorse annualmente assegnate alla direzione competente;

- l'erogazione di finanziamenti integrativi per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dei sistemi;
- la definizione dei progetti a "regia regionale" di cui al successivo art. 17;
- la verifica e il controllo del corretto perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui al presente atto e dell'efficace utilizzo delle risorse regionali.

### 9. Impegni dell'Ente titolare della biblioteca centro rete/polo d'area

L'Ente titolare del centro rete/polo d'area si impegna a:

- garantire l'erogazione dei servizi di base del sistema bibliotecario, al fine di assicurarne la necessaria continuità, anche utilizzando il personale della biblioteca centro rete/polo d'area;
- garantire la presenza di un apposito capitolo di bilancio di entrata e di spesa riservato al finanziamento regionale per il sistema bibliotecario;
- stanziare le somme necessarie per l'adozione e la gestione degli applicativi informatici necessari per il perseguimento delle finalità di sistema;
- concorrere economicamente nella misura del 10% alla copertura delle spese per la realizzazione dei servizi del sistema bibliotecario di competenza.

### 10. Impegni della biblioteca centro rete/polo d'area

La Biblioteca centro rete/polo d'area si impegna a:

- rispettare i requisiti richiesti alla biblioteca centro rete/polo d'area e promuovere il mantenimento o l'innalzamento dei requisiti richiesti alle biblioteche collegate;
- sovrintendere alla conservazione e all'incremento del patrimonio documentario del proprio sistema coordinandone gli acquisti e la catalogazione;
- organizzare la realizzazione del catalogo unico di sistema;
- organizzare il servizio di circolazione libraria;
- partecipare al Servizio Bibliotecario Nazionale;
- partecipare ai progetti per la realizzazione della Biblioteca digitale piemontese e del Sistema archivistico piemontese;
- provvedere alla costruzione e aggiornamento del sito web di sistema;
- citare il sostegno della Regione Piemonte in tutte le pubblicazioni riguardanti il sistema, comprese quelle nel web;
- sovrintendere al coordinamento degli acquisti delle attrezzature e del materiale documentario;
- collaborare e supportare gli uffici regionali nell'assegnazione dei contributi per acquisto di materiale bibliografico destinato alle biblioteche aderenti al sistema;
- coordinare la gestione centralizzata dei servizi di carattere biblioteconomico;
- partecipare alla rilevazione annuale dei dati statistici inviando i propri dati e collaborando con la Regione per la raccolta dei dati delle biblioteche aderenti;
- promuovere e concorrere all'organizzazione di percorsi di formazione e aggiornamento del personale delle biblioteche del sistema;
- promuovere e coordinare le attività di promozione della lettura sul territorio;
- promuovere l'utilizzo di materiali digitali e dell'editoria digitale;
- supportare i progetti di riorganizzazione di spazi e funzioni delle biblioteche aderenti.

### 11. Impegni dell'ente titolare della biblioteca collegata

L'Ente aderente al sistema bibliotecario si impegna, direttamente o tramite la propria biblioteca, a perseguire le finalità e gli obiettivi esposti nel presente atto e a collaborare

attivamente con la biblioteca centro rete/polo d'area nell'adempimento degli impegni di cui sopra. In particolare:

- garantisce il corretto funzionamento della biblioteca tramite l'uso di locali, opportunamente arredati, idonei allo svolgimento del servizio;
- partecipa attivamente alla costituzione e all'implementazione del catalogo unico di sistema;
- aderisce alla rete informatica del sistema e all'adozione dell'applicativo di sistema dando la propria disponibilità alla condivisione dei dati anagrafici;
- opera al fine dell'innalzamento, o almeno del mantenimento, degli standard di qualità della biblioteca e, nel caso di biblioteca di categoria C, si impegna ad adottare, secondo modalità e tempistiche concordate con il centro rete/polo d'area, le misure necessarie al raggiungimento almeno degli standard di qualità previsti dalle collegate di tipo B;
- assume a proprio carico gli oneri derivanti dal funzionamento del servizio (illuminazione, riscaldamento, pulizia, cancelleria) e le spese per il personale;
- assicura la presenza, a tempo pieno o part-time:
  - per le biblioteche di tipo A che afferiscono a comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di almeno:
    - un addetto alla biblioteca di categoria C;
    - ovvero un addetto di categoria B in possesso della qualifica di bibliotecario o aiuto-bibliotecario;
    - ovvero un collaboratore esterno in possesso della qualifica di bibliotecario o aiuto-bibliotecario;
  - per le biblioteche di tipo A che afferiscono a comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di almeno un addetto di categoria B o un collaboratore esterno;
  - per le biblioteche di categoria B, C e per i posti di prestito: almeno di un addetto alla biblioteca inserito in organico o temporaneamente incaricato, ovvero di personale volontario che offra garanzie di impegno, professionalità e continuità in riferimento ai compiti da assolvere;
- stanza le somme necessarie per libri e arredi e garantisce i sistemi di rete necessari per le funzionalità degli applicativi informatici dedicati;
- segnala la presenza di fondi librari o documentari esistenti nel Comune per la realizzazione di progetti di catalogazione e l'implementazione del catalogo di sistema;
- collabora a progetti comuni in particolare di promozione della lettura, di valorizzazione della cultura locale e, qualora possenga i requisiti adatti, partecipa alla circolazione libraria.

L'ente titolare della biblioteca centro rete/polo d'area, sentita la Regione, può avvalersi, qualora lo ritenga opportuno, della facoltà di escludere dal sistema una biblioteca nel caso in cui l'ente titolare della stessa non garantisca il rispetto degli impegni di cui al presente documento.

## 12. Contributo annuale

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 1978, n. 78, la Regione Piemonte eroga annualmente all'ente titolare della biblioteca centro rete/polo d'area un contributo per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione dei servizi per il sistema bibliotecario di competenza, a cui l'ente beneficiario è chiamato a concorrere nella misura del 10%, che devono rientrare nei seguenti ambiti di attività:

- Trattamento dei documenti (catalogazione; circolazione, revisione e scarto)
- Incremento del patrimonio documentario

- Gestione informatica (compresa la partecipazione a SBN e al Sistema archivistico regionale)
- Attività connesse con le nuove tecnologie (pacchetti sms, e-book, RFID)
- Formazione
- Attività culturali
- Attività di promozione della lettura
- Attività promozionali, informative e di comunicazione
- Valorizzazione del patrimonio archivistico del sistema

L'organizzazione e la gestione delle attività legate alla realizzazione dei servizi di sistema possono essere svolte dal personale della biblioteca centro rete/polo d'area oppure esternalizzate nelle modalità ritenute più opportune dal centro rete/polo d'area.

I costi di tali attività, nel caso in cui siano realizzate dal personale della biblioteca centro rete/polo d'area, sono rendicontabili per una percentuale non superiore al 25% del contributo erogato, tramite la modulistica predisposta dal settore regionale competente.

Sono inoltre ammesse a rendiconto le utenze in misura non superiore al 15% del contributo stesso.

### 13 Piano di attività annuale

Il piano di attività annuale è il documento programmatico che espone e quantifica economicamente gli interventi che il centro rete/polo d'area intende attuare nel corso dell'anno successivo per la gestione e lo sviluppo del sistema bibliotecario di propria competenza e i risultati attesi in relazione a tali attività.

Il piano di attività deve essere redatto secondo le indicazioni fornite dal settore regionale competente e deve obbligatoriamente prevedere che nel corso dell'anno oggetto del contributo siano realizzate, tra le altre, le seguenti attività:

- catalogazione di sistema (diretta o indiretta);
- incremento del patrimonio bibliografico del sistema o alimentazione libraria;
- prestito intrasistemico o circolazione libraria intrasistemica.

Per ciascuna di queste attività il centro rete/polo d'area dovrà fornire una proiezione relativa alle unità bibliografiche che saranno trattate, alle biblioteche che saranno coinvolte e alla previsione di spesa.

Inoltre, il piano dovrà prevedere la realizzazione, in collaborazione con le biblioteche collegate, dei seguenti progetti:

- almeno un progetto di promozione della lettura per adulti;
- almeno un progetto di promozione della lettura per bambini;
- almeno un progetto di formazione per gli addetti alle biblioteche del sistema, volontari inclusi.

Per ciascuna di queste attività il centro rete/polo d'area dovrà fornire un calendario (anche di massima) degli appuntamenti previsti, delle biblioteche che saranno coinvolte e una previsione di spesa.

### 14. Sito del sistema

Il centro rete/polo d'area è tenuto a realizzare e aggiornare il sito web del sistema, ovvero la pagina dedicata al sistema all'interno del sito istituzionale dell'ente titolare, che deve contenere informazioni anagrafiche e geografiche sulle biblioteche collegate, da cui sia possibile accedere al catalogo on-line di sistema o a Librinlinea e prendere visione del calendario delle attività culturali, di promozione della lettura e di formazione organizzate all'interno del sistema.

## 15. Quantificazione del contributo annuale

Per ciascun sistema il contributo annuale è costituito da una cifra di base calcolata su parametri prestabiliti e da una cifra legata alla realizzazione di progetti eventualmente presentati con il piano di attività.

La cifra di base è costituita dalla somma di tre quote determinate sulla base di parametri collegati ai seguenti ambiti:

1. bacino di utenza;
2. tipologia delle biblioteche;
3. funzionamento.

### 1. Bacino di utenza

La prima quota per determinare il finanziamento regionale si ottiene moltiplicando il bacino di utenza di ciascun sistema per una cifra stabilita in 0,18 Euro per abitante.

Per bacino di utenza si intende la somma degli abitanti dei comuni che fanno parte del territorio del sistema, ai sensi delle deliberazioni di cui all'articolo 1, determinata sulla base dei dati ISTAT aggiornati all'anno precedente cui si riferisce il finanziamento.

### 2. Tipologia delle biblioteche

La seconda quota viene determinata prendendo in considerazione le biblioteche aderenti al sistema nell'anno precedente a quello cui si riferisce il finanziamento. Ad ognuna di queste biblioteche è attribuito un valore in base alle tipologie descritte nel precedente articolo 4:

- ogni biblioteca collegata di tipo A è valutata 1.500,00 Euro;
- ogni biblioteca collegata di tipo B è valutata 750,00 Euro;
- ogni biblioteca di ente privato, scolastica, o ecclesiastica (o comunque diversa dalla biblioteca civica) accessibile al pubblico, è valutata 300,00 Euro.

La biblioteca centro rete/polo d'area è di norma valutata come una collegata di tipo A ma è esclusa dal computo qualora non rispetti i requisiti sopra previsti per i centri rete/poli d'area.

Sono escluse altresì dal computo le biblioteche pubbliche che non avranno partecipato, nell'anno precedente a quello cui si riferisce il finanziamento, alla rilevazione annuale effettuata dalla Regione Piemonte.

### 3. Funzionamento

La terza quota del contributo "base" è determinata tramite una valutazione del funzionamento di ciascun sistema (nell'anno precedente a quello del contributo) attraverso l'utilizzo di due tra gli indicatori di funzionamento abitualmente utilizzati in campo biblioteconomico per la valutazione delle biblioteche pubbliche (cfr. "Linee guida per la valutazione delle biblioteche pubbliche italiane" – Roma – AIB – 2000):

1. Indice di prestito, che si ottiene rapportando i prestiti annui e gli abitanti del sistema (prestiti/popolazione);
2. Indice di impatto, che si ottiene rapportando gli utenti attivi e gli abitanti del sistema (utenti attivi/popolazione x 100).

Ai fini della determinazione di questa quota di contributo, sarà attribuita al sistema una cifra pari al 10% della somma delle prime due quote (quota bacino di utenza + quota tipologia biblioteche) per ciascun indicatore raggiunto o superato.

Poiché a livello nazionale, la soglia di riferimento degli indicatori di cui sopra è stabilita in 0,88 per l'indice di prestito e 13 per l'indice di impatto, al fine di rendere sostenibile l'adozione della misura si stabilisce che la soglia nazionale costituisca un obiettivo da

raggiungere in modo progressivo nei primi tre anni di vigenza dei presenti criteri. Di conseguenza avranno diritto a questa quota di contributo i sistemi che riporteranno:

- nel primo anno, un valore uguale o superiore ad un terzo della soglia nazionale (0,29 per l'indice di prestito e 4,33 per l'indice di impatto);
- nel secondo anno, un valore uguale o superiore a due terzi della soglia nazionale (0,59 per l'indice di prestito e 8,67 per l'indice di impatto);
- nel terzo anno, un valore uguale o superiore alla soglia nazionale (0,88 per l'indice di prestito e 13 per l'indice di impatto).

In sintesi, il contributo "base" per ciascun sistema sarà calcolato tramite le seguenti formule:

- Quota 1: **n° abitanti sistema x 0,18**
- Quota 2: **n° civiche A x 1.500; n° civiche B x 750; n° biblioteche altri enti x 300**
- Quota 3:
  - Primo anno:
    - indice di prestito  $\geq 1/3$  soglia nazionale  $\rightarrow Q1+Q2 \times 10/100$
    - Indice di impatto  $\geq 1/3$  soglia nazionale  $\rightarrow Q1+Q2 \times 10/100$
  - Secondo anno:
    - indice di prestito  $\geq 2/3$  soglia nazionale  $\rightarrow Q1+Q2 \times 10/100$
    - Indice di impatto  $\geq 2/3$  soglia nazionale  $\rightarrow Q1+Q2 \times 10/100$
  - Terzo anno:
    - indice di prestito  $\geq$  soglia nazionale  $\rightarrow Q1+Q2 \times 10/100$
    - Indice di impatto  $\geq$  soglia nazionale  $\rightarrow Q1+Q2 \times 10/100$

#### Realizzazione di progetti di sistema

Al fine di sostenere progetti di particolare interesse, comunque sottoposti alla valutazione preventiva della Regione, il sostegno regionale ai sistemi può prevedere un'ulteriore quota di contribuzione erogata sulla base di un progetto dettagliato presentato contestualmente al piano di attività annuale.

I progetti possono essere di due tipi:

- di miglioramento e riqualificazione dei servizi bibliotecari inerenti uno o più dei seguenti ambiti: promozione e coordinamento di iniziative di revisione delle raccolte, digitalizzazione di fondi di particolare pregio, attivazione di servizi innovativi connessi alle nuove tecnologie volti a collegare e interconnettere quanto più possibile tra di loro le biblioteche e i sistemi e non compresi tra gli strumenti di cui al paragrafo "Finalità e obiettivi" (es. e-book: prestito e formazione, comunicazione SMS e sintesi vocale, integrazione con RFID), promozione dei servizi di sistema;
- di riordino e valorizzazione degli archivi storici presenti sul territorio dei sistemi bibliotecari in seno al progetto di realizzazione del Sistema archivistico piemontese.

Tali progetti non possono assumere la connotazione di attività ordinarie. L'ammontare massimo erogabile relativo a ciascuna delle due tipologie di progetto non può comunque superare il 20% della somma costituente il contributo base.

### 16. Modalità di erogazione dei contributi, rendicontazione e controlli

Il centro rete/polo d'area presenta il piano di attività annuale tra il 15 novembre e il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il piano stesso, comprensivo degli

eventuali progetti a regia regionale o, nel caso dei sovra-sistemi, delle attività di rilevanza comune di cui ai successivi art. 17 e 18.

La Regione, valutata la coerenza del piano con le finalità previste dal presente documento e dalla programmazione regionale, comunica al centro rete/polo d'area, entro trenta giorni dal ricevimento, l'approvazione del piano stesso oppure le proprie osservazioni e l'eventuale richiesta di modifiche.

Entro il 15 gennaio dell'anno cui si riferisce il contributo il centro rete/polo d'area invia i dati necessari alla quantificazione del contributo annuale, ai sensi dell'articolo 15, sulla base della modulistica fornita dal settore regionale competente.

La Regione, a seguito dell'approvazione del bilancio regionale e dell'assegnazione delle risorse alla direzione competente, con determinazione dirigenziale approva il piano di contribuzione annuale quantificato in base ai parametri di cui all'art. 15 e determina le risorse relative agli eventuali progetti, ne dispone l'impegno sul bilancio e ne dà comunicazione agli Enti titolari dei sistemi stessi disponendo successivamente la liquidazione dell'acconto, corrispondente al 50% della cifra complessiva impegnata.

Per quanto riguarda gli Enti locali il restante 50%, a saldo, è liquidato entro l'anno di assegnazione del contributo a seguito della presentazione di una relazione sulle attività svolte e:

- a) di un provvedimento amministrativo dell'organo competente che approva il rendiconto delle entrate e delle spese, redatto secondo le modalità previste dal Settore regionale competente, e lo dichiara attinente all'attività svolta e sostenuta dal contributo regionale;
- b) ovvero di uno stato di avanzamento della spesa recante l'indicazione delle determinazioni d'impegno fino al raggiungimento dell'intero importo assegnato. In questo caso l'Ente sarà tenuto a presentare nell'anno successivo la documentazione di cui al punto a).

Per quanto riguarda i sistemi la cui titolarità sia in capo a Enti privati, il saldo è liquidato entro l'anno di assegnazione del contributo a seguito della presentazione, a firma del legale rappresentante dell'Ente, della seguente documentazione:

- relazione sulle attività svolte;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'attinenza tra l'attività svolta e il contributo regionale erogato e rendiconto delle entrate e delle spese, redatto secondo la modulistica predisposta dal Settore regionale competente;

Nell'anno successivo all'anno di assegnazione, gli Enti Locali che hanno presentato ai fini della liquidazione del saldo l'indicazione delle determinazioni d'impegno (cfr. punto "b") saranno comunque tenuti a presentare il rendiconto di cui al punto "a".

Il rendiconto, sia da parte degli Enti locali che da parte degli Enti privati, deve contenere l'elenco della documentazione contabile (fatture, ricevute fiscali, parcelle, quietanze, buste paga, note di prestazione occasionale) attinente alle attività realizzate fino al raggiungimento dell'intero importo assegnato.

In caso di parziale o mancata presentazione del rendiconto la Regione procede rispettivamente alla riduzione del contributo ovvero alla revoca dello stesso e di conseguenza al recupero dal soggetto beneficiario della somma non rendicontata ovvero dell'intero contributo.

La relazione sulle attività svolte deve evidenziare il perseguimento dei risultati attesi previsti dal piano di attività con particolare riferimento alle attività obbligatorie di cui all'articolo 13.

Il bilancio consuntivo non può discostarsi dal bilancio preventivo in misura superiore al 25% del contributo complessivo. In caso contrario si procederà alla proporzionale

riduzione del contributo.

Il settore regionale competente effettua controlli sulla veridicità delle attestazioni prodotte e sulla congruità della spesa in relazione all'utilizzo dei contributi erogati oltre che presso le biblioteche centro rete e polo d'area anche attraverso i materiali pubblicati e presso le biblioteche collegate. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, emerga che le attività oggetto di contributo siano state effettuate solo parzialmente o non siano state effettuate, la Regione procede rispettivamente alla riduzione del contributo ovvero alla revoca dello stesso e di conseguenza alla richiesta di restituzione di parte o di tutto il contributo.

## 17. Progetti a regia regionale

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di individuare e definire specifici progetti che rispondono alle linee di sviluppo in materia definite nell'ambito della programmazione regionale. La Regione può destinare a tali progetti specifiche risorse derivanti dagli stanziamenti annuali ai sistemi bibliotecari e, in accordo con i rispettivi centri rete/poli d'area, demandarne la realizzazione a singole biblioteche collegate.

## 18. Attività di rilevanza comune

Le biblioteche polo d'area di un sovra-sistema (ivi compreso il Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana di Torino), anche tramite il proprio ente titolare, possono farsi carico dell'organizzazione e della gestione di attività che riguardino tutto il sovra-sistema con risorse all'uopo destinate.

## 19. Consiglio di Sistema

Ogni sistema bibliotecario e ogni area di cooperazione territoriale istituisce il proprio Consiglio di sistema definendo al proprio interno le modalità di organizzazione e funzionamento.

Il Consiglio di sistema è composto dal responsabile della biblioteca centro rete/polo d'area e da un rappresentante per ciascuna biblioteca collegata.

Il Consiglio di sistema può elaborare progetti di servizi aggiuntivi proponendo ai rispettivi organi competenti l'approvazione di quote di partecipazione a tali servizi erogati dal centro rete/polo d'area.

## 20. Commissione Tecnica

Nel caso dello SBAM e di eventuali altri sovra-sistemi è istituita una Commissione tecnica composta dalla Regione e dai direttori delle biblioteche polo d'area con i seguenti compiti:

- coordinare ed armonizzare le attività delle biblioteche del sovra-sistema;
- definire e sviluppare strategie di intervento che riguardino il funzionamento del sovra-sistema;
- elaborare proposte di revisione e di sviluppo dei servizi del sovra-sistema.

La Commissione tecnica stabilisce nella prima riunione modalità di organizzazione e funzionamento.

## 21. Avvio del sistema bibliotecario della Valsusa

In merito al sistema della Valsusa, a suo tempo individuato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 470 del 30.11.1994 citata in premessa ma ancora non avviato, si dispone che le modalità di avvio dello stesso siano demandate ad un successivo provvedimento che,

tenuto conto della specificità territoriale, demografica ed economica della valle ne definisca le modalità organizzative, gestionali, i criteri di sostegno regionale e ogni altro aspetto inerente il suo funzionamento.

# Contributi regionali ai sistemi bibliotecari. Criteri per l'anno 2015.

Nell'anno 2015, ai fini della definizione dell'entità del contributo regionale, saranno applicati, in continuità con le disposizioni finora in vigore e solamente per il 2015, i seguenti parametri:

- N° di biblioteche aderenti in possesso dei requisiti regionali di funzionamento x 500
- N° di biblioteche aderenti senza i requisiti regionali di funzionamento x 150
- Valore di riferimento popolazione del sistema x 0,20 (vedi tabella)

| Fascia                                  | Valore di riferimento | Moltiplicatore | Quota       |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| Prima (meno di 50.000 abitanti)         | 50.000                | 0,20           | € 10.000,00 |
| Seconda (tra 50.000 e 100.000 abitanti) | 75.000                |                | € 15.000,00 |
| Terza (tra 100.000 e 150.000 abitanti)  | 125.000               |                | € 25.000,00 |
| Quarta (tra 150.000 e 200.000 abitanti) | 175.000               |                | € 35.000,00 |
| Quinta (oltre 200.000 abitanti)         | 200.000               |                | € 40.000,00 |

Per i sistemi di cui alla D.G.R. 470-41339 del 30.11.1994 e s.m.i. (sistemi di prima istituzione):

- eventuale valorizzazione di progetti di tipo biblioteconomico e di promozione della lettura nella misura massima del 30% della cifra ottenuta sommando le quote relative ai parametri di cui sopra;
- eventuale valorizzazione di progetti concernenti gli archivi presenti sul territorio dei sistemi, sempre nella misura massima del 30% della cifra ottenuta sommando le quote relative ai parametri di cui sopra;

Per il Sistema bibliotecario dell'Area metropolitana di Torino (SBAM):

sostegno al proseguimento delle attività di rilevanza comune - gestione del sistema informativo e la circolazione libraria di sistema - di cui la Regione si fa interamente carico come originariamente previsto dal Protocollo d'intesa per l'avvio del Sistema, approvato con D.G.R. 46-14202 del 29.11.2004.

I contributi saranno liquidati entro il 2015 in due soluzioni di cui una prima quota in acconto, pari al 50% del totale, successivamente all'assunzione dell'impegno di spesa.

La quota a saldo sarà liquidata a seguito della presentazione al competente Settore di una relazione sull'attività svolta e uno stato di avanzamento della spesa recante:

- per gli Enti Locali, l'indicazione delle determinazioni di impegno fino al raggiungimento dell'intero importo assegnato;
- per i sistemi la cui titolarità sia in capo a Enti privati, rendiconto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprensivo di tutte le voci di entrata e di uscita riferite all'attività svolta e l'elenco della documentazione contabile (fatture, ricevute fiscali, parcelle, quietanze, buste paga, note di prestazione occasionale) attestante la realizzazione delle attività, sempre fino al raggiungimento dell'intero importo assegnato.

Nell'anno 2016 gli Enti Locali saranno comunque tenuti ad integrare la documentazione di cui sopra presentando al competente Settore regionale un rendiconto in forma di provvedimento amministrativo dell'organo competente che approva il quadro delle entrate e delle spese e

l'elenco della documentazione contabile attestante la realizzazione delle attività fino al raggiungimento dell'intero importo assegnato.

In caso di parziale o mancata presentazione del rendiconto la Regione procede rispettivamente alla riduzione del contributo ovvero alla revoca dello stesso e di conseguenza al recupero dal soggetto beneficiario della somma non rendicontata ovvero dell'intero contributo.

Ai fini della partecipazione ad un sistema bibliotecario, nel 2015 saranno ancora applicate le quote vigenti fino al 2014 e cioè:

- ❖ Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti: 150 Euro;
- ❖ Comuni con popolazione tra 3.001 e 5.000 abitanti: 300 Euro;
- ❖ Comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti: 500 Euro;
- ❖ Comuni con popolazione superiore a 10.00 abitanti: 1.000 Euro.

Le biblioteche di enti privati, scolastiche, ecclesiastiche contribuiscono alle spese del sistema tramite il versamento di una quota equivalente a quella dei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

